

istituti del diritto romano, specialmente tra la popolazione vinta. La dote, benchè forse diminuita d'importanza, continuò ad essere prestata come apporto destinato a dividere i pesi del matrimonio e come quota di beni spettanti alla donna sulle sostanze familiari; ma essa, seguendo una tendenza già avvertita nei tempi giustinianei, si concepì come una proprietà della donna e ciò contribuì a mutare l'indole della dote longobarda. Insieme, e a cagion della dote, continuò anche l'uso della *donatio propter nuptias*, assegnata dal marito alla sposa, in corrispondenza della dote da questa portata nel matrimonio; e, nel diritto volgare, anche in base agli antichi *pacta de lucranda donatione* o *de lucranda dote*, a favore reciproco dei coniugi, si svolse un istituto che, sotto il nome di *antifatto* (*antifactum contrafactum, incontrum, contrapactum*), o anche *contradote*, si trova anche adottato dalla popolazione longobarda. Esso consiste nell'assicurazione fatta dal marito alla donna, per il caso che dovesse restar vedova e senza figli, di conseguire, sui beni maritali, un lucro eguale a metà della dote portata dalla donna, in corrispondenza però di un lucro identico sulla dote, garantito dalla moglie al marito, se si fosse verificato il caso inverso. Nè era escluso che i contraenti potessero pattuire lucri diversi da quelli risultanti dalla consuetudine. L'istituto dell'antifatto potè pienamente adattarsi, e si adattò realmente, anche là dove vigeva il sistema degli assegni longobardi.

Durante il matrimonio, il marito aveva l'amministrazione e il godimento dei beni coniugali; ma non disponeva dei beni dotali, se non col consenso della moglie, che ne era proprietaria, e coll'assistenza dei parenti di questa. La donna ebbe inoltre la proprietà sulla *quarta* o sulla *tertia*; e ciò spiega come, agli atti di alienazione dei beni maritali, si richiedesse la presenza e l'assenso della donna.

Nei paesi rimasti più a lungo bizantini, come la Si-